

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE
DEL 24 LUGLIO 2012**

Il giorno 24 luglio 2012 alle ore 10,00 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.PDL "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo"
- 2.Pdd "Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";
- 3.Pdd "Aggiornamento della classificazione sismica della Toscana";
- 4.Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2 lettera g della legge regionale 3/01/2005 N. 1 Norme per il governo del territorio). Verifica nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.
5. Varie ed eventuali

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

DANIELE CARUSO	ANCI
ANTONIO CHIAPPINI	CNA
ANDREA SBANDATI	CONFSERVIZI CISPEL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
CARLO LANCIA	CONFINDUSTRIA
SIMONA FABIANI	CGIL
MARCO LAMOLI	ASS .GEN COOP ITALIANE
FRANCESCO COLPIZZI	CONFAGRICOLTURA
DEL CARLO ALESSANDRO	CIA
MARCO FAILONI	CIA
FAUSTO FERRUZZA	ASS.AMBIENTALISTE

Presiede l'Assessore all'ambiente ed energia Anna Rita Brammerini.

Sono presenti i dirigenti della Regione Toscana Stefano Barzagli, responsabile del settore produzioni agricole vegetali e Renata Laura Caselli, responsabile del settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinanti nonché i funzionari della Regione Toscana Stefano Amato e Vittorio D'Intinosante.

1° punto ODG -PdI "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo".

STEFANO BARZAGLI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Premette che la proposta di legge è un atto dovuto che si sostanzia in un adeguamento alle nuove norme intervenute a livello nazionale.

Ricorda che nel 2008 a livello europeo sono state modificate le disposizioni relative all'OCM (organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e che per applicare queste nuove norme nell'ordinamento regionale, la Regione Toscana ha adottato la legge regionale n. 9/2009. Con questa legge si sono in particolare disciplinati i vigneti abusivi, pur se in Toscana questo fenomeno non è molto diffuso, nonché alcuni aspetti della gestione del potenziale viticolo.

Evidenzia poi che successivamente nel 2010 la normativa nazionale (decreto leg.vo n. 61/2010) ha ulteriormente stabilito nuove disposizioni, modificando in profondità tutto l'impianto in materia di gestione del potenziale viticolo nonché degli albi ed elenchi.

Prima di aprire il dibattito traccia in modo sintetica i punti salienti con i quali l'Assessorato si propone di assumere le nuove disposizioni nazionali all'interno del testo di legge regionale, integrando e modificando i suoi precedenti contenuti:

1) la semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'estirpazione ed il reimpianto dei vigneti

Si sono voluti ulteriormente semplificare i procedimenti amministrativi inerenti l'estirpazione ed il reimpianto dei vigneti. L'impianto proposto si basa sulla comunicazione da parte dei viticoltori di avvenuto reimpianto estirpazione e ci si avvale di queste dichiarazioni da parte degli agricoltori per mantenere aggiornato lo schedario viticolo. A tal scopo è previsto di conseguenza un meccanismo sanzionatorio molto preciso a carico di chi non effettua gli aggiornamenti e le dichiarazioni nei tempi previsti dalla legge.

2) l'inserimento di un più completo sistema di identificazione geografica dei vigneti

Questo elemento è legato al fatto che le norme comunitarie mirano ad ottenere una rappresentazione più precisa dal punto di vista della destinazione colturale di come si compone l'agricoltura in Toscana : i terreni agricoli cioè sono come una sorta di grande puzzle, nel quale assumono specifico rilievo gli oliveti, i vigneti, i seminativi.

Conseguenza logica di questa impostazione è che nello schedario i vigneti non devono solamente essere rappresentati in termini alfa numerici, ma anche da un punto di vista grafico.

3) l'eliminazione dell'istituto degli albi dei vigneti per vini a denominazioni di origine (DOP) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGP)

Si tratta di un altro passaggio molto importante, cioè il superamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, che diversi anni fa erano tenuti dalle Camere di Commercio e che consentivano di rivendicare le produzioni a denominazione di origine. In sostituzione ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo per le relative DOP o IGP, è stato introdotto il nuovo concetto di idoneità tecnico produttiva dei vigneti, che viene attribuita automaticamente dal sistema informativo di Artea, sulla base di elementi tecnici ed oggettivi.

4) la disciplina della rivendicazione delle produzioni

Accanto al concetto di idoneità tecnico produttiva dei vigneti, si è introdotto l'aspetto molto importante della rivendicazione delle produzioni. Ogni anno, infatti, in occasione della denuncia

annuale di produzione, i viticoltori dichiarano da dove hanno raccolto le loro uve e dichiarano che tipo di prodotto vogliono ottenere.

Quest'unica dichiarazione di produzione, resa nel momento in cui l'agricoltore decide quale prodotto fare da quel vigneto viene completamente informatizzata tramite il sistema informativo di Artea.

Va segnalato poi che la legge nazionale (art. 12 dleg.vo 61/2010) per la prima volta ha previsto che per motivi di equilibrio di mercato le Regioni possono regolamentare la rivendicazione delle produzioni.

Questa previsione in Toscana era già presente in precedenti leggi regionali, antecedenti alla legge regionale n.9/2009. Infatti, di fronte a denominazioni di origine, che sono dei prodotti particolari, nel senso che sono un patrimonio collettivo di una determinata comunità, affinché venga mantenuto un equilibrio di mercato, che per via di tutta una serie di fenomeni esterni è di per sé mutevole, è consentito intervenire limitando l'idoneità tecnico-produttiva. Dalla vecchia legge alla nuova legge, questo modo di operare è stato espresso con il concetto di idoneità alla rivendicazione, riprendendo il termine dal decreto legislativo n.61/2010.

Se, infatti, in passato i provvedimenti erano prevalentemente volti ad aumentare la qualità delle produzioni, la Regione Toscana negli ultimi anni si è occupata sempre di più di regolare il mercato nella consapevolezza che oggi non è sufficiente fare un prodotto di grande qualità, ma che è importante altresì venderlo a prezzi remunerativi.

Vi sono così tutta una serie di meccanismi introdotti dal nuovo OCM viticolo che la Regione Toscana ha già disciplinato, tendenti a regolare il mercato, e che non sono solo meccanismi di natura congiunturale come ad esempio in un anno in cui il mercato non va bene ridurre le rese di produzione (ad esempio da 100 quintali /uva ettaro ad 80 quintali /uva ettaro) ma anche di natura più strutturale e che si sostanzia nel controllo della produzione di vini soggetti a denominazioni di origine.

4) l'istituzione delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione d'origine

Nella legge regionale si è fatto anche un piccolo riferimento alle Commissioni per la degustazione dei vini.

In precedenza la competenza in materia era delle Camere di Commercio mentre adesso la norma nazionale (decreto leg.vo n. 61/2010) prevede che le Regioni debbano non solo istituire le Commissioni per degustare i vini ma con decreto del Presidente della Giunta regionale, nominarne il Presidente, il segretario ed i membri supplenti.

DEL CARLO ALESSANDRO- CIA

Dopo aver premesso che questo provvedimento è sicuramente necessario rispetto all'evoluzione normativa a livello nazionale, ne condivide i contenuti, auspicandone una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

Sottolinea in particolare che con questa proposta di legge si intende rafforzare il sistema toscano della gestione delle superfici e quindi di tutto ciò che riguarda la produzione.

Inoltre il giudizio positivo è dettato dal fatto che esso costituisce un passo avanti nella direzione della semplificazione e che per alcuni importanti procedimenti del settore agricolo esso realizza una maggiore responsabilizzazione dei produttori.

FRANCESCO COLPIZZI-CONFAGRICOLTURA

Anche Confagricoltura è assolutamente favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, che in definitiva rappresenta la logica continuazione di precedenti provvedimenti, che hanno consentito all'agricoltura toscana di raggiungere dei livelli di prestigio in campo nazionale.

Nota che il concetto di superficie rivendicabile sembra l'elemento innovativo più rilevante della proposta di legge, in quanto recepisce procedure che in Toscana operano da circa la metà degli anni '90 e che vengono anche effettuate nelle denominazioni d'origine controllata più importanti d'Europa come ad esempio "Champagne" e "Porto".

Indica infine che oggi produrre qualità è condizione indispensabile ma da sola non sufficiente, in quanto occorre anche armonizzare i volumi prodotti con la capacità di tiraggio del mercato. Ciò comporta che la qualità sia in condizione di esser venduta a prezzi ragionevoli sia per il consumatore che per il viticoltore e imbottigliatore, prezzi che in particolare devono consentire adeguati livelli di remunerazione delle uve e degli investimenti.

GABRIELE BACCETTI-CONFINDUSTRIA

Interviene solo per precisare che Confindustria ha inoltrato il testo della proposta di legge alle proprie articolazioni provinciali e che qualora pervenissero richieste di chiarimento o osservazioni, verranno fatti presenti agli uffici dell'Assessorato.

2° punto ODG - Pdd "Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti".

ASSESSORE BRAMERINI

Dopo aver fatto un rapido riferimento alla normativa nazionale che determina oggi un necessario adeguamento ed aggiornamento della disciplina regionale in materia di garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, lascia la parola al Dirigente Renata Laura Caselli, per l'illustrazione degli elementi più salienti della proposta di delibera.

RENATA LAURA CASELLI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Osserva che questa proposta di delibera si sostanzia in un testo molto tecnico, che a seguito di una prolungata discussione ha visto una migliore specificazione di alcuni criteri, nonché l'introduzione di alcune modifiche sollecitate dalle varie categorie.

In particolare, rispetto al regolamento precedente che ne prevedeva solo una, è stata introdotta così come previsto dal D.lgs 36/2003 la doppia garanzia per le discariche, che copre quindi la gestione operativa ma anche la fase gestionale post operativa.

Aggiunge che un altro cambiamento importante riguarda la definizione dei coefficienti di calcolo per quanto riguarda le discariche o gli impianti di trattamento, recupero dei rifiuti inerti. Infatti nel caso specifico dei rifiuti inerti, era previsto un coefficiente analogo a quello che viene applicato nel caso dei rifiuti speciali, ma questo coefficiente determinava degli importi elevati, pur se la categoria di prodotto trattato non va ricompresa tra le più

pericolose. Si è ritenuto pertanto di venire incontro alle richieste che erano state sollecitate e quindi di abbattere anche considerevolmente questo coefficiente, che sostanzialmente è ora di 1/5 rispetto a quello precedente.

Ricorda poi che si è predisposto questo testo dopo un confronto per cercare di rivedere i punti più critici, soprattutto con le province, che sono gli enti competenti all'autorizzazione, e poi con Cispel ed Ance.

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dal problema della durata trentennale delle garanzie relative alla gestione post-operativa delle discariche. Su questo punto indica che la Regione Toscana ha purtroppo un limitato potere di intervento e quindi nel testo non si è stravolto ciò che era stato stabilito in precedenza. Nel precisare le condizioni in cui le aziende si trovano a stipulare delle garanzie di tipo trentennale con le società assicurative, si sono confermate le linee guida definite nel corso di una conferenza al tavolo tecnico interregionale nel 2008 /2009, nella quale a soluzione del problema, insieme ad altre regioni, venne stabilito di proporre pur restando il periodo delle garanzie di 30 anni il rinnovo quinquennale delle garanzie. La Regione Toscana ha seguito questa strada ma con una recente sentenza questa linea è stato oggetto di contestazione in quanto si è sostenuto che la soluzione proposta non corrisponde esattamente al dettato normativo, per il quale né la provincia né l'ente regione hanno competenza a modificare una norma nazionale.

ANDREA SBANDATI - CONFSERVIZI CISPEL

Sul problema del periodo di 30 anni di durata delle garanzie concernenti la gestione post-operativa delle discariche indicate nel paragrafo 2.2 punto 4, propone una formulazione diversa rispetto alla condizione posta ed in particolare rispetto all'utilizzo che è stato fatto del termine "esplicitamente". Osserva infatti che l'attuale formulazione rappresenta un vero problema, perché il contesto economico-finanziario in Toscana sta peggiorando e quindi se le fidejussioni bancarie ed assicurative, non erano ragionevoli alcuni anni fa, ora la situazione è addirittura peggiore.

Inoltre occorre considerare che il rilascio della fideiussione è presupposto del rilascio dell'autorizzazione e quindi a seconda di come vengono correlati questi atti tra loro si può rischiare di entrare in un circolo vizioso.

Propone quindi di trasformare il termine "esplicitamente" in un'espressione meno impegnativa, che magari preveda che entro l'arco di ogni quinquennio si provveda al rilascio della fideiussione per il quinquennio successivo.

Richiamando poi la nuova configurazione statutaria che consente a Fidi Toscana spa di svolgere un'azione anche sulle grandi imprese, ritiene che rispetto a questo meccanismo delle fidejussioni Fidi Toscana potrebbe svolgere un ruolo sostanzialmente importante, che comunque non è detto che debba essere per forza inserito nel testo della delibera.

Segnala, infatti, che le imprese Cispel così come quelle di Confindustria sono in gran parte delle grandi imprese e rientrano pertanto nel ragionamento nuovo che si sta facendo a partire dal settore idrico riguardante l'utilizzo di Fidi Toscana.

Richiede quindi di valutare se un elemento di cogaranzia possa rendere più efficace l'azione di banche o compagnie assicurative, azione che senza un siffatto elemento di supporto, l'esperienza pratica ha dimostrato non funzionare bene.

Riguardo poi al problema dell'importo delle garanzie finanziarie relative alle discariche crede che forse potrebbe risultare sufficiente la disposizione di cui al paragrafo 7.2 punto 4, che

impone l'obbligo del rinnovo della garanzia sino a quando l'ente competente ne ravvisi la necessità e comunque fino a quando il sito non possa essere abbandonato.

Non crede invece che sia davvero necessario introdurre l'ipotesi della maggiorazione affidata alle province contenuta nel paragrafo 6 punto 3.

ed in ogni caso richiede di correggerne la formulazione testuale osservando che occorre stabilire un qualche criterio, perché il potere di maggiorazione affidato alla provincia risulta altrimenti fortemente discrezionale e finisce per dare l'idea di un libero utilizzo.

Libero utilizzo che potrebbe tra l'altro portare con sé l'inconveniente di un'eccessiva diversificazione provincia per provincia della regolamentazione ambientale.

Nota inoltre che il paragrafo 6.4 prevede che " *gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'allegato A/1 sono aggiornati sulla base dell'aumento registrato nell'indice Isat dei prezzi al consumo, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione*".

Questa disposizione va a suo avviso meglio precisata con un chiaro riferimento all'indicatore Istat al quale ci deve riferire.

Altra notazione riguarda poi il testo dell'allegato A/1 al paragrafo 3.1 (discarica di rifiuti non pericolosi), dove pur apprezzando la distinzione concettuale tra i due tipi di garanzie (gestione operativa, gestione successiva alla chiusura), andrebbe a suo avviso meglio specificato come si compie in concreto il calcolo della garanzia per l'attivazione operativa della gestione per la discarica (GFO).

Segnala infine che è in corso di approvazione un disegno di legge nazionale che consente alle aziende certificate Emas ovvero certificate dal punto di vista ambientale di avere una riduzione del 50% degli oneri dovuti.

Non ritenendo opportuno attendere l'approvazione di questo disegno di legge, crede che sarebbe comunque ragionevole prevedere nella delibera codesta riduzione.

Su queste osservazioni fa comunque riserva di inviare nei prossimi giorni un documento scritto.

GABRIELE BACCETTI-CONFINDUSTRIA

Rispetto al testo sul quale è stato avviato il confronto, esprime anzitutto apprezzamento per alcune modifiche che sono state apportate in quanto esse recepiscono sostanzialmente le proposte avanzate da Confindustria Toscana.

Ricorda comunque che nella precedente versione del testo:

a) in materia di certificazioni ambientali, in particolare l'Emas, Confindustria aveva richiesto di reintrodurre se possibile una riduzione per le imprese certificate;

b) sono state formulate osservazioni sulle procedure amministrative di accettazione delle garanzie, in quanto Confindustria temeva che ci potessero essere dei rallentamenti o comunque addirittura dei blocchi delle attività.

Rispetto a tali procedure il paragrafo è stato ora modificato, distinguendo tra le nuove autorizzazioni e rinnovo delle autorizzazioni.

Sulle nuove autorizzazioni chiede se è possibile inserire un termine entro il quale le province devono provvedere alla accettazione delle garanzie finanziarie (paragrafo 5.1 all.A).

Sul rinnovo delle autorizzazioni (paragrafo 5.2 all.A) rileva che per dare uniformità di comportamento agli enti e non lasciare all'autorità competente l'individuazione delle modalità di tempistica, sarebbe forse utile emanare delle linee guida da parte della Regione Toscana.

Manifesta quindi apprezzamento per la riduzione dei coefficienti, che era stata richiesta da Confindustria per il caso degli impianti riguardanti il recupero ed il trattamento degli inerti.

Crede che però su questo punto sia opportuna un'ulteriore valutazione, perché da parte di Ance sono state fatte alcune simulazioni, dalle quali emerge che ci sono ancora dei valori piuttosto importanti sulle garanzie finanziarie in relazione ai rischi che in teoria questo tipo di strutture possono comportare.

Chiede infine di conoscere:

a) se nei prossimi giorni vi è ancora la possibilità di presentare delle osservazioni specifiche ovvero delle richieste di chiarimento, a proposito ad esempio di come funziona in concreto l'adeguamento Istat, se vi si fa ricorso solo al momento del rinnovo oppure anche in momenti intermedi e quale sarà in definitiva il riferimento che verrà utilizzato;

b) le modalità di calcolo delle garanzie da prestare nei casi indicati al paragrafo 2.1 ed in particolare come verrà in concreto applicato il criterio della somma delle operazioni di recupero e di smaltimento;

c) il concetto di stoccaggio che verrà utilizzato rispetto alla previsione di cui al paragrafo 2.1 punto 4, ossia nel caso di presenza contemporanea all'interno di uno stesso stabilimento di stoccaggio e trattamento tra loro collegati.

ASSESSORE BRAMERINI

Per quanto riguarda i tempi prevede di portare la delibera in approvazione nella Giunta del 6/8, che sarà l'ultima prima della pausa estiva, con la conseguenza che per eventuali chiarimenti e/o osservazioni vi è l'esigenza di rispettare questa tempistica, facendoli pervenire al massimo nel giro di una settimana.

Prima di passare la parola a Renata Caselli, in modo che risponda sulle questioni di carattere tecnico, si sofferma sulla questione riguardante possibilità di accesso a meccanismi di cogaranzia per rendere più agevole la possibilità di ottenere fideiussioni di lunga durata da parte di istituti di credito o compagnie assicurative.

Riguardo al possibile ruolo di Fidi Toscana nel sistema delle garanzie, si impegna a verificare con Fidi le opportunità esistenti anche sulla scorta delle modifiche statutarie apportate a questo istituto, ma segnala che fondamentalmente occorre capire quali sono le cifre sottostanti al ragionamento che si vuol fare e quale potrebbe essere la loro incidenza dal punto di vista finanziario per la Regione Toscana.

Ricorda in proposito che il meccanismo messo in piedi come fondo di garanzia per aziende del servizio idrico integrato è stato possibile attivarlo in quanto si sono trovati 20 milioni di euro nel bilancio regionale e questa cifra è stata poi trasferita a Fidi Toscana come aumento di capitale. Una cosa del genere appare difficilmente praticabile in una situazione odierna caratterizzata dal fatto che essendo operativo il blocco dei pagamenti di tutti gli assessorati per esigenze di cautela dovute ad operazioni di cassa della Regione Toscana, ogni delibera regionale che comporta impegni di spesa, deve essere ben motivata oltreché riguardare materie necessarie ed importanti. Riguardo poi alla certificazione Emas tenuto conto che il provvedimento che dispone la riduzione sotto forma di agevolazione nei termini del 50% del dovuto, non è ancora stato approvato, pensa che la cosa migliore da farsi sia quella di predisporre una sorta di norma transitoria che preveda che si applicherà alle imprese certificate Emas la riduzione del 50% non appena il provvedimento sarà riconosciuto a livello nazionale.

RENATA LAURA CASELLI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Esprime anzitutto disponibilità alla eliminazione del termine "esplicitamente" al paragrafo 2.2 punto 4, perché non si può escludere che nel contesto del testo questa formulazione possa effettivamente palesare un irrigidimento, che è opportuno evitare.

Rispetto all'intervento in cogaranzia ed alla disponibilità alla verifica con Fidi Toscana espressa dall'Assessore Brammerini, crede che preliminarmente sarebbe utile approfondire il quadro di riferimento per cercare di capire con esattezza i problemi che sono sul tappeto, il numero delle aziende e le discariche interessate.

Ciò in quanto la questione cambia aspetto a seconda che si prenda in considerazione ciò che attualmente occorre attivare ovvero ciò che riguarda il passato, come ad esempio discariche da sistemare che presentano garanzie inesistenti.

Sul punto della maggiorazione indica che si è valutato con le province che in alcuni casi è effettivamente importante consentirla, essendovi la possibilità che ci sia un rischio in più rispetto a quello che è già stato autorizzato.

Se il testo lascia troppa discrezionalità alle province si può a suo avviso affinare la disposizione inserendo un limite piuttosto basso alla maggiorazione, che potrebbe magari oscillare tra un minimo ed un massimo (ad esempio tra il 3 ed il 5%) ovvero non superare un tetto massimo (ad esempio al 5%).

Sull'adeguamento Istat osserva che esso non va fatto annualmente, ma che deve essere fatto ogni qual volta c'è un rinnovo: ritiene comunque che è possibile chiarire che le aziende vengono coinvolte ogni qual volta c'è una nuova autorizzazione.

Quanto invece agli aspetti più tecnici, di come si calcola l'indice Istat, crede che più che in questo provvedimento sia preferibile farlo discutendone preventivamente in sede di comitato tecnico ovvero di tavolo tecnico esterno, sul modello di quanto già istituito con la legge regionale n.25/1998, in modo da cercare di uniformare il comportamento di tutte le province.

Sul calcolo della formula ritiene opportuno specificare così come peraltro è indicato nel decreto legislativo n. 36/2003, che le componenti fondamentali sono la gestione operativa, la chiusura ed il ripristino ambientale.

Sulle procedure amministrative posto che è presente la distinzione tra rinnovo e nuove autorizzazioni, propone un confronto anche con le province sulla possibilità di introdurre un termine entro il quale le province devono dare una risposta, ma non ritiene comunque opportuno specificare alcunché all'interno del dispositivo della delibera.

Infine sulla percentuale del coefficiente relativo ai rifiuti inerti constata che al momento ci sarebbero due coefficienti: lo 0,4 per le discariche e lo 0,3 per gli impianti di recupero e stoccaggio. Segnala che le province hanno richiesto di poter ridurre ulteriormente allo 0,2 il coefficiente, soprattutto per quanto riguarda lo stoccaggio e che questa proposta sarà oggetto di verifica nella prossima settimana prima della Giunta del 6 agosto p.v.

STEFANO AMATO (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Rileva che il tema dell'inserimento di termini per l'accettazione delle fideiussioni è stato affrontato con le province.

Occorre però a suo avviso comprendere che il procedimento amministrativo ha delle tempistiche predeterminate, perché la provincia nel momento in cui viene presentata la garanzia fideiussoria è vincolata dalla legge 241/90 a compiere l'atto amministrativo entro i termini di legge previsti. Con la conseguenza che è già insito che la provincia debba dare una

risposta entro i termini previsti per legge e che il termine eventualmente da inserire nella delibera regionale non potrebbe essere diverso da quello che è già previsto dalla norma più generale del procedimento amministrativo.

Sulla questione di cui al paragrafo 2.1, nota che va distinto il caso in cui all'interno dell'impianto vi sia uno stoccaggio ed un trattamento che sono tra di loro collegati e funzionali l'uno all'altro, perché in questa situazione vengono dapprima calcolate le singole garanzie fideiussorie mentre successivamente si confrontano gli importi e si raccoglie quello più alto. Un caso diverso è invece quello in cui non sia presente uno stoccaggio, ma soltanto trattamenti diversi, perché in tal caso è invece operante la somma degli importi delle garanzie finanziarie.

3° e 4° Punto ODG:

-Pdd "Aggiornamento della classificazione sismica della Toscana";

-Regolamento di attuazione dell'art. 117, comma 2 lettera g della legge regionale 3/01/2005 N. 1 Norme per il governo del territorio). Verifica nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica

ASSESSORE BRAMERINI

Indica che la nuova classificazione che viene fatta del territorio dei comuni toscani alla luce del D.M del dicembre 2008, ha comportato la modifica della normativa regionale e del regolamento di settore. La differenza riguarda sostanzialmente cinque comuni, che dalla zona 3s sono stati portati in zona 2 (ad alta pericolosità), e che erano comuni che anche con la precedente classificazione erano situati nella "linea di confine" tra queste due zone.

Rileva che con il secondo provvedimento oggi in discussione vengono disciplinate le modalità di sorteggio per le zone 3 e 4, da assoggettare a verifica. L'attività della P.A. sia per le zone sorteggiate sia ovviamente per i comuni che si trovano in zona 2, si esercita sotto forma di controllo preventivo all'autorizzazione e ciò vale anche per tutti gli edifici strategici a prescindere da quale sia la zona dove il comune è ubicato.

Per ciò che interessa i comuni che si trovano in zona 3 e 4, precisa che sono previste diverse percentuali per quanto riguarda il meccanismo di controllo a sorteggio; nella proposta di regolamento la zona 3 viene a sua volta suddivisa in tre fasce (a,b,c) che hanno una gradazione che è diversa e che è in senso decrescente per quanto riguarda la percentuale di sorteggio: si passa dal 40% per arrivare al 5% e questo a seconda dei meccanismi tecnici di calcolo della accelerazione, mentre per la zona 4 la percentuale è invece dell'1%.

In considerazione dell'importanza di questi due provvedimenti, a maggior ragione alla luce di quanto è successo recentemente con il terremoto in Emilia, che ha destato attenzione su un argomento serissimo come quello della messa in sicurezza/ prevenzione degli edifici da rischio sismico, chiede se su questi provvedimenti ci sono delle osservazioni ovvero delle valutazioni.

FAUSTO FERRUZZA -ASS.AMBIENTALISTE

Chiede di conoscere le motivazioni per le quali in una configurazione più severa di rischio, sono stati trasferiti dalla zona 3 alla zona 2 i cinque comuni, cui ha fatto cenno l'Assessore.

VITTORIO D'INTINOSANTE (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Risponde indicando che questi cinque comuni, già nella classificazione sismica del 2006 in base ai dati dell'istituto nazionale di fisica e vulcanologia solo per un'inezia erano stati confermati in zona 3.

La scelta fu molto discussa anche perché ad esempio Foiano della Chiana e Marciano della Chiana che per poco superavano quella soglia furono allora inseriti nella zona 2. Aggiunge che il criterio in forza del quale si assegnava la zona sismica fino a qualche anno fa era molto più semplice: si calcolava, infatti, l'accelerazione in un punto caratteristico del territorio comunale, che di solito era la sede comunale, oppure in alternativa il baricentro del poligono, e poi la si spalma su tutto il territorio.

Attualmente si è invece operato un vero confronto, una vera interazione, tra la mappa di pericolosità ed i dati territoriali, per quanto riguarda non solo l'estensione territoriale, ma anche il numero degli abitanti e il numero degli edifici, ossia i due parametri forniti dall'Istat in quanto rappresentativi del rischio sismico.

Poi dopo aver scelto delle soglie, in piena autonomia ed ispirandosi al principio di cautela, si è giunti alla determinazione che in Toscana almeno il 40% del territorio fosse un'area a pericolosità degna della zona 2 e che comunque per questi comuni almeno il 30% degli abitanti ed il 30% degli edifici ricadessero all'interno di queste zone a maggiore pericolosità. Sulla base di questi criteri si è proposto di portare, cautelativamente in zona sismica 2, i cinque comuni di Stazzema, Villa Basilica, Marliana, Pelago e Talla. Ricorda che rispetto a diversi anni fa la classificazione sismica, non incide più sulle scelte progettuali ed ha ormai perso molto del suo potere.

In precedenza invece variare un comune dalla zona 3 alla zona 2 e viceversa significava variare in modo molto significativo la sua azione sismica di base del 40%: adesso invece la variazione non incide più perché la progettazione si fa attraverso altre modalità, sempre ricadenti in una mappa di pericolosità e la classificazione ha soltanto lo scopo di stabilire l'attività di controllo. Alle ore 11,15 la riunione si conclude.

UP//